

TAR LAZIO
Sezione I bis
Roma

Ad istanza dell'Avv. Giancarlo Viglione difensore del Gen. Cosimo Damiano Apostolo, titolare del ricorso attualmente pendente presso la sezione I bis del Tar Lazio con il numero di ruolo n. 5893/2005 proposto nei confronti del Ministero della Difesa, del Gen. Salvatore Scoppa, del Gen. Giorgio Tesser; del Gen. Rastelli Gianfranco, per l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata per l'anno 2005 di cui al provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II° Reparto - Stato giuridico Avanzamento e contenzioso Ufficiali – prot.n. M_D/GMIL_03-II/4/1/2005/30518 datato 4 aprile 2005 in base al quale l'Ufficiale, pure essendo stato ritenuto idoneo per l'avanzamento a scelta al grado superiore, non è stato iscritto in quadro, avendo ottenuto p. 27,97 e risultando collocato al 26° posto della graduatoria di merito in quanto ritenuto affetto da “Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 L. 1955/1137, così come integrato dal D. Lgs 490/97, Eccesso di potere in senso relativo”, ragione per la quale si chiedeva l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla deteriore valutazione del ricorrente rispetto ai 3 colleghi citati (iscritti in quadro a differenza del ricorrente), doglianze e conclusione ribadite con motivi aggiunti, redatti a seguito della disamina della documentazione, con i quali si eccepivano gli ulteriori vizi di “violazione e falsa applicazione dell'art. 26 l. 1137/55 nonché del D.Lgs. n. 490/97, eccesso di potere in senso relativo”, al fine di integrare il contraddittorio, in ottemperanza a quanto stabilito con sentenza n. 3078/2008 della Sez. I bis del Tar Lazio nei confronti dei Generali Edoardo Centore, Silvio Ghiselli, Luigi Curatoli, Luigi Bacceli, Claudio Curcio, Giovanni De Vita, Vincenzo Coppola, Antonio Ricciardi, Adrio Petraccini, Franco Mottola, tutti iscritti in quadro nel giudizio di avanzamento contestato, con invito ai succitati Ufficiali a costituirsi nei tempi e secondo le formalità di legge nel predetto giudizio n. 5893/2005 che verrà deciso nella udienza pubblica del 4 febbraio 2009.

Si dichiara che il presente procedimento non è soggetto al contributo integrativo in quanto esente da qualsiasi imposta o tassa in ragione della materia trattata ai sensi dell'art. 9 comma 8 l. 488/99 (pubblico impiego).

Roma, 12 giugno 2008

Avv. Giancarlo Viglione

